

F.I.Bi.S. FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

S T A T U T O

INDICE

TITOLO I

COSTITUZIONE e FINALITA'

- Articolo 1 **COSTITUZIONE**
- Articolo 2 **FINI ISTITUZIONALI**
- Articolo 3 **ATTIVITA' AGONISTICA**
- Articolo 4 **DURATA E SEDE**

TITOLO II

AFFILIATI E TESSERATI

- Articolo 5 **AFFILIATI**
- Articolo 6 **DOVERI DEGLI AFFILIATI**
- Articolo 7 **DIRITTI DEGLI AFFILIATI**
- Articolo 8 **RINNOVO DELL'AFFILIAZIONE**
- Articolo 9 **CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA F.I.Bi.S.**
- Articolo 10 **FUSIONE**
- Articolo 11 **I TESSERATI**
- Articolo 12 **DOVERI DEI TESSERATI**
- Articolo 13 **DIRITTI DEI TESSERATI**
- Articolo 14 **TESSERAMENTO, DURATA E CESSAZIONE**
- Articolo 15 **SANZIONI**

TITOLO III

ORDINAMENTO

CAPO 1° - ORGANIZZAZIONE FEDERALE

- Articolo 16 **ORGANI ED ORGANISMI DELLA F.I.Bi.S.**

CAPO 2° - ORGANI FEDERALI

SEZ. I – ORGANI CENTRALI

- Articolo 17 **L'ASSEMBLEA NAZIONALE**
- Articolo 18 **CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE NAZIONALI**
- Articolo 19 **COMPETENZE DELLA ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA**
- Articolo 20 **COMPETENZE DELLA ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA**

- Articolo 21 PARTECIPAZIONE ALLA ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO
- Articolo 22 COMMISSIONE VERIFICA POTERI
- Articolo 23 MODALITA' DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE
- Articolo 24 MODIFICHE DELLO STATUTO
- Articolo 25 SCIOGLIMENTO DELLA F.I.Bi.S.
- Articolo 26 PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI A CARICHE ELETTIVE NELLE ASSEMBLEE
- Articolo 27 IL PRESIDENTE DELAL FEDERAZIONE
- Articolo 28 IL CONSIGLIO FEDERALE
- Articolo 29 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI
- Articolo 30 COMPETENZA DEL CONSIGLIO FEDERALE
- Articolo 31 DECADENZA DEL CONSIGLIO FEDERALE
- Articolo 32 INTERGRAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE
- Articolo 33 IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
- Articolo 34 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
- Articolo 35 COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
- Articolo 36 SOSTITUZIONI

SEZ.II – ORGANI TECNICI FEDERALI

- Articolo 37 I RESPONSABILI NAZIONALI DI SEZIONE (R.N.S.)

SEZIONE III – ORGANI PERIFERICI

- Articolo 38 L'ASSEMBLEA REGIONALE
- Articolo 39 IL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE
- Articolo 40 IL COMITATO REGIONALE
- Articolo 41 IL DELEGATO REGIONALE
- Articolo 42 L'ASSEMBLEA PROVINCIALE
- Articolo 43 IL PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE
- Articolo 44 IL COMITATO PROVINCIALE
- Articolo 45 IL DELEGATO PROVINCIALE

SEZ. IV – ORGANI DI GIUSTIZIA

- Articolo 46 PRINCIPI INFORMATIVI DELLA GIUSTIZIA FEDERALE
- Articolo 47 LA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE
- Articolo 48 LA COMMISSIONE DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA
- Articolo 49 IL GIUDICE UNICO SPORTIVO REGIONALE (G.U.S.R.)
- Articolo 50 IL PROCURATORE FEDERALE
- Articolo 51 RIABILITAZIONE

SEZ. V – ALTRI ORGANISMI

- Articolo 52 LA SEGRETERIA FEDERALE
- Articolo 53 NOMINA DELLE COMMISSIONI FEDERALI
- Articolo 54 COMMISSIONE PER LA PROMOZIONE DEL SETTORE GIOVANILE
- Articolo 55 COMMISSIONE FEDERALE UFFICIALI DI GARA

- Articolo 57 INCOMPATIBILITA'
- Articolo 58 DURATA DELLE CARICHE

TITOLO IV
CARICHE FEDERALI

Articolo 56 REQUISITI DI ELEGGIBILITA'

TITOLO V
PATRIMONIO E GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 59 PATRIMONIO

Articolo 60 ESERCIZIO FINANZIARIO

TITOLO VI
NORME GENERALI

Articolo 61 VINCOLO DI GIUSTIZIA

Articolo 62 CLAUSOLA COMPROMISSORIA E COLLEGIO ARBITRALE

Articolo 63 CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT

Articolo 64 DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Articolo 65 DISPOSIZIONE FINALE

F.I.BI.S. - Federazione Italiana Biliardo Sportivo

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE, e FINALITA'

Articolo 1 – COSTITUZIONE

1. La Federazione Italiana Biliardo Sportivo (F.I.Bi.S.) è costituita da tutte le società e associazioni ad essa regolarmente affiliate costituite ai sensi dell'art. 90 della Legge n. 289/02 e successive modificazioni, che abbiano sede sportiva in Italia e praticano nel territorio nazionale lo sport del Biliardo nelle sue diverse specialità e modalità tecniche senza fini di lucro. La FIBIS riconosce e disciplina le seguenti specialità: stecca, carambola, pool/snooker, bocchette.

La F.I.Bi.S. è una associazione senza fini di lucro con responsabilità giuridica di diritto privato ai sensi del D.Lgs. 15/04.

2 La FIBIS, riconosciuta ai fini sportivi dal C.O.N.I., è dotata di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI.

3. La F.I.Bi.S. è affiliata alla W.C.B.S. (World Confederation of Billiard Sports), la quale è riconosciuta dal C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale).

4. La F.I.Bi.S. è affiliata alla U.M.B. (Union Mondiale de Billard), alla W.P.A. (World Pool Association), alla E.C.B.S. (European Confederation of Billiard Sports), alla C.E.B. (Confédération Européenne de Billard), alla E.P.B.F. (European Pocket Billiard Federation) delle quali accetta Statuti e Regolamenti ed è la sola qualificata a disciplinare lo sport del biliardo e a rappresentarlo in campo nazionale e internazionale.

5 La F.I.Bi.S. svolge attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi delle federazioni internazionali purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del C.O.N.I., anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività. Lo statuto, i Regolamenti, le norme e le decisioni delle Federazioni Internazionali, del CIO, del CONI, sono considerati parte integrante dello Statuto Federale e devono essere obbligatoriamente rispettati dalla Federazione, dai suoi affiliati e tesserati.

6. La F.I.Bi.S. è retta da norme statutarie e regolamentari fondate sul principio della democrazia interna e della partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale.

7. La F.I.Bi.S. persegue lo scopo della prevenzione e della repressione dell'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive, nell'ambito di quanto previsto nel regolamento antidoping del CONI al quale la FIBIS aderisce integralmente.

8. L'attività della F.I.Bi.S. è estranea a ogni influenza di religione, politica e razza.

9. L'attività del biliardo sportivo è di natura dilettantistica ed è disciplinata dalle norme dell'ordinamento sportivo, di quello statale e dai principi contenuti nella carta olimpica invariato

Articolo 2 – FINI ISTITUZIONALI

1. Sono fini istituzionali della F.I.Bi.S. l'incremento, la propaganda, l'organizzazione e la disciplina dello sport del biliardo, in tutte le sue forme e manifestazioni nel territorio nazionale, nonché la partecipazione all'attività internazionale, nell'ambito delle direttive impartite dal C.I.O., dal C.O.N.I., dalla U.M.B., dalla W.P.A., dalla E.C.B.S., dalla C.E.B. e dalla E.P.B.F.
2. La F.I.Bi.S. prevede l'attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici.

Articolo 3 – ATTIVITA' AGONISTICA

1. L'attività agonistica promossa, indetta e/o organizzata dalla Federazione dovrà svolgersi in conformità alle normative e ai regolamenti nazionali e internazionali.
2. Ogni attività agonistica dovrà svolgersi con biliardi, attrezzature e accessori preventivamente omologati.
3. La Federazione impartirà, tramite proprie delibere, le modalità specifiche e le procedure da seguire per richiedere l'omologazione dei prodotti e delle attrezzature inerenti all'attività agonistica.

Articolo 4 – DURATA e SEDE

1. La F.I.Bi.S. ha durata illimitata e la sua sede è a Milano

TITOLO II

AFFILIATI e TESSERATI

Articolo 5 – AFFILIATI

1. Le associazioni e le società, di cui all'art. 1, comma 1, che intendono praticare, senza scopo di lucro, lo sport del biliardo nell'ambito della F.I.Bi.S., devono affidarsi alla stessa, secondo le procedure previste dal regolamento organico.
2. L'affiliazione decorre dal primo settembre al trentuno agosto di ogni anno
3. Gli enti di cui al primo comma, che di seguito potranno essere indicati come "affiliati", sono soggetti al riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Coni o da parte del Consiglio federale della F.I.Bi.S., se delegato dal primo. Gli affiliati, ai fini del loro riconoscimento, devono essere retti da statuti e regolamenti interni, che saranno approvati dalla Giunta Nazionale del CONI o dal Consiglio Federale se delegato dalla Giunta stessa., ispirati al principio democratico e di pari opportunità in conformità alle previsioni di cui all'art. 90 della Legge n. 289/2002 e successive modificazioni e alle deliberazioni del Consiglio Nazionale del CONI di cui all'art. 6, 4° comma, lettera b) dello statuto del CONI. Gli statuti dovranno, inoltre, salvaguardare i diritti dei tesserati, aventi diritto al voto, per l'elezione dei propri rappresentanti nelle assemblee federali.
4. Ad analoga approvazione devono essere sottoposte le eventuali modifiche allo Statuto, i regolamenti interni e le relative variazioni.
5. Gli statuti e gli atti costitutivi degli affiliati, costituiti in forma di società di capitale, dovranno espressamente prevedere l'assenza del fine di lucro e il totale reinvestimento degli utili per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva, detratta la riserva di legge, a pena di non accettazione delle domande di affiliazione e di riaffiliazione.
6. Requisito ulteriore per ottenere l'affiliazione è il tesseramento di almeno 15 (quindici) soci, compresi i Dirigenti.

Articolo 6 – DOVERI degli AFFILIATI

1. Gli affiliati entrano a far parte della FIBIS. dopo l'accoglimento della domanda di affiliazione e riaffiliazione, previo pagamento della quota stabilita annualmente dal Consiglio Federale.
2. Il mancato versamento della quota rende inammissibile la domanda di affiliazione. L'inadempimento del versamento della quota associativa di affiliazione e riaffiliazione annuale e la morosità protrattasi oltre il termine indicato nel Regolamento Organico Federale, impedisce la partecipazione all'attività sportiva ufficiale nonché la partecipazione alle assemblee federali.
3. Gli affiliati assumono l'obbligo di osservare lo Statuto e i regolamenti della F.I.Bi.S., nonché le deliberazioni e decisioni dei suoi Organi adottate nel rispetto delle sfere di competenza e di adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali.
4. Gli affiliati sono tenuti a mettere a disposizione della Federazione gli atleti selezionati per fa parte della rappresentativa italiana.

Art. 7 – DIRITTI degli AFFILIATI

1. Gli affiliati hanno il diritto di:

- a) prendere parte alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
- b) partecipare all'attività internazionale nel rispetto delle norme emanate dagli Organi federali, dal C.O.N.I., dal C.I.O. e dalle Federazioni internazionali;
- c) organizzare manifestazioni in conformità alle disposizioni federali, tesserare Atleti, iscriversi a tornei e campionati indetti dalla Federazione, secondo le rispettive specifiche norme, sia generali che particolari emanate dagli Organi competenti;
- d) fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposti dalla F.I.Bi.S.

Articolo 8 – RINNOVO dell'AFFILIAZIONE

1. Gli affiliati devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento organico.

Articolo 9 – CESSAZIONE DI APPARTENENZA alla F.I.Bi.S.

1. Gli affiliati cessano di appartenere alla F.I.Bi.S. nei seguenti casi:

- a) per recesso;
- b) per scioglimento volontario;
- c) per inattività sportiva assoluta durante due anni sportivi federali consecutivi;
- d) per radiazione, determinata da gravi e dolose infrazioni alle norme federali, irrogata dagli Organi di giustizia;
- e) per mancato rinnovo annuale dell'affiliazione;
- f) per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio federale, nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione. Il provvedimento di revoca deve essere motivato.

2. Avverso le decisioni del Consiglio Federale di diniego o di revoca dell'affiliazione è ammesso il ricorso alla Giunta Nazionale del CONI previa acquisizione del parere della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.

3. In caso di cessazione, gli affiliati dovranno provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.Bi.S. e agli altri affiliati

4. I componenti l'ultimo Consiglio direttivo degli affiliati cessati saranno personalmente e solidalmente tenuti all'adempimento di quanto sopra e passibili delle sanzioni previste dalle norme federali ed eventualmente soggetti alle procedure stabilite in materia dalla normativa statale.

5. In ogni caso non potranno ricoprire cariche nell'ambito di altre associazioni sino all'adempimento del precitato obbligo.

6. La cessazione di appartenenza alla F.I.Bi.S. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.

Articolo 10 – FUSIONE

1. La fusione di due o più affiliati può effettuarsi secondo le norme del Regolamento organico.

Articolo 11 – I TESSERATI

1. Le persone fisiche che possono far parte della Federazione sono:

- a) gli Atleti;
- b) i Dirigenti federali;
- c) i Dirigenti sociali;
- d) gli Ufficiali di gara;
- e) i Tecnici;
- f) i Membri onorari;
- g) i Soci degli affiliati;
- h) i Soci sostenitori.

2. Il tesseramento degli Atleti, dei Soci degli affiliati, dei Soci sostenitori, dei Dirigenti sociali e dei Tecnici è valido solo dopo l'accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione della società di appartenenza; il tesseramento dei Dirigenti federali è valido dal momento dell'elezione o della nomina; il tesseramento degli Ufficiali di Gara è valido dal momento dell'inquadramento nel ruolo federale ; il tesseramento dei membri onorari dal momento della proclamazione da parte dell'Assemblea nazionale.

3. Il vincolo sportivo degli Atleti coincide con l'affiliazione della Società di appartenenza e ha durata annuale. Le modalità di svincolo sono previste dal Regolamento Organico.

4. E' inibito il tesseramento:

- a) alle persone che non abbiano i requisiti del presente statuto;
- b) alle persone espulse da altri affiliati per motivi di particolare gravità per il periodo di due anni successivi alle sanzioni;
- c) alle persone che si siano sottratte volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai procedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti.

Articolo 12 – DOVERI dei TESSERATI

1. I tesserati hanno il dovere di attenersi alle disposizioni previste dall' Articolo 6 del presente Statuto e da quanto disciplinato dal Regolamento organico.
I tesserati sono tenuti all'osservanza del Codice di Comportamento Sportivo, la cui violazione costituisce grave inadempienza passibile di adeguate sanzioni.

2. Gli atleti selezionati per la rappresentativa nazionale sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito

Articolo 13 – DIRITTI dei TESSERATI

1. I tesserati hanno diritto di:

- a) partecipare all'attività federale attraverso i rispettivi affiliati;
- b) concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali;
- c) indossare la divisa sportiva federale, osservando le disposizioni emanate dalla F.I.Bi.S. in materia.

2. E' riconosciuto l'elettorato attivo agli atleti ed ai tecnici maggiorenni, regolarmente tesserati ed in attività.

3. I rappresentanti degli atleti e dei tecnici sono coloro che, eletti in assemblee regionali formate da tutti i tesserati aventi diritto al voto, appositamente convocate, partecipano con diritto di voto alle Assemblee Nazionali. Detti rappresentanti restano in carica per un quadriennio olimpico

4. Gli atleti e i tecnici eleggeranno per ogni regione e in ognuna delle province autonome di Trento e Bolzano due rappresentanti in quota atleti e un rappresentante in quota tecnici, garantendo a tal fine un'equa rappresentanza per entrambi i sessi.

Articolo 14 – TESSERAMENTO, DURATA E CESSAZIONE

1. Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono demandate al Regolamento organico. Il tesseramento è valido dal 1° settembre al 31 agosto.

2. Il tesseramento cessa:

- a) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
- b) per il ritiro della tessera a seguito di sanzione irrogata dai competenti Organi di giustizia federali;
- c) nei casi previsti dall'Articolo 9.

Articolo 15 – SANZIONI

1. Gli affiliati e i tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti della F.I.Bi.S. sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare e sportiva previste dalle norme e regolamenti federali.

2. Gli affiliati, inoltre, possono essere passibili anche di sanzioni di natura pecuniaria.

3. Sono in ogni caso fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa, espressamente previsti dalle norme del Regolamento di giustizia federale.

TITOLO III
ORDINAMENTO
CAPO 1° - ORGANIZZAZIONE FEDERALE

Articolo 16 – ORGANI e ORGANISMI della F.I.Bi.S.

1. Gli Organi della F.I.Bi.S. si distinguono in:

A) Organi centrali

l'Assemblea nazionale.;

il Presidente della Federazione;

il Consiglio federale;

il Consiglio di presidenza;

il Collegio dei revisori dei conti.

B) Organi tecnici federali

i Responsabili nazionali di Sezione.

C) Organi periferici

l'Assemblea regionale;

il Presidente del Comitato regionale;

il Comitato regionale;

il Delegato regionale;

l'Assemblea provinciale;

il Presidente del Comitato provinciale;

il Comitato provinciale;

il Delegato provinciale.

D) Organi di giustizia

la Commissione d'appello federale;

la Commissione di giustizia e disciplina;

il Giudice unico sportivo regionale;

l'Ufficio del Procuratore federale.

2. Per la realizzazione dei propri fini istituzionali la F.I.Bi.S. si avvale dei seguenti organismi:

la Segreteria federale;

le Commissioni federali;

la Commissione per la promozione del settore giovanile;

la Commissione federale Ufficiali di gara;

CAPO 2° – ORGANI FEDERALI

SEZ. I – ORGANI CENTRALI

Articolo 17 – L'ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L'Assemblea nazionale degli aventi diritto al voto è il supremo Organo della Federazione: a essa spettano poteri deliberativi.

2. Essa è composta dai Presidenti degli affiliati aventi diritto al voto o dai loro Delegati, purché componenti il Consiglio direttivo degli stessi, regolarmente tesserati alla F.I.Bi.S. E' altresì composta dai rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici appartenenti alle Società affiliate ed eletti nell'ambito delle assemblee regionali elettive.

3 La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta agli affiliati che abbiano maturato una anzianità minima di affiliazione di dodici (12) mesi precedenti la data di celebrazione dell'assemblea, a condizione che nella stagione sportiva conclusa, compresa nel suddetto periodo di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali ai sensi dell'art.21

4 E' preclusa, comunque, la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da sanzioni di squalifica o di inibizione a tempo irrogati dagli organi di giustizia e in corso di esecuzione ed a quanti non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione o tesseramento

5. In ossequio al principio della massima rappresentatività, al fine di garantire la più ampia partecipazione ai lavori assembleari, nelle Assemblee elettive nazionali, le deleghe possono essere rilasciate ai Presidenti di società aventi diritto al voto e appartenenti alla stessa Regione o, in caso di impedimento dei Presidenti, ai componenti il Consiglio direttivo che li sostituiscono in numero di:

1 (una) delega, oltre la propria, se all'assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 associazioni e società votanti;

2 (due) deleghe, oltre la propria, se all'assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 associazioni e società votanti;

3 (tre) deleghe, oltre la propria, se all'assemblea hanno diritto di partecipare fino a 500 associazioni e società votanti;

4 (quattro) deleghe, oltre la propria, se all'assemblea hanno diritto di partecipare fino a 1000 associazioni e società votanti;

5 (cinque) deleghe, oltre la propria, se all'assemblea hanno diritto di partecipare fino a 1500 associazioni e società votanti;

6 (sei) deleghe, oltre la propria, se all'assemblea hanno diritto di partecipare fino a 2000 associazioni e società votanti;

7 (sette) deleghe, oltre la propria, se all'assemblea hanno diritto di partecipare oltre 2000 associazioni e società votanti;

6. I rappresentanti degli atleti e dei tecnici eletti nell'ambito delle assemblee regionali, in caso di impedimento a partecipare all'assemblea nazionale, vengono sostituiti dal primo dei non eletti delle rispettive categorie.

7 I Membri del Consiglio federale, i Consiglieri e i Presidenti dei Comitati regionali, i Presidenti dei Comitati provinciali, nonché i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare società né direttamente né per delega.

8 L'assemblea nazionale deve tenersi, in seduta ordinaria, entro il 31 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei giochi olimpici estivi

9 L'Assemblea nazionale deve essere indetta in seduta straordinaria ogni qualvolta la maggioranza dei componenti del Consiglio federale lo ritenga opportuno o a seguito di motivata richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno degli affiliati aventi diritto di voto o dalla metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni societari aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria. In detti casi l'assemblea deve essere convocata e celebrata entro 90 giorni dal realizzarsi delle condizioni sopra descritte.

E' altresì convocata nel caso di parere negativo dei Revisori dei Conti della Federazione o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI del bilancio federale approvato dal Consiglio Federale.

In tale caso l'assemblea è costituita dai soli affiliati aventi diritto al voto.

10 L'Assemblea Nazionale, sia ordinaria che straordinaria, è diretta da un Presidente eletto dalla stessa Assemblea che provvede, altresì, a eleggere un Ufficio di presidenza secondo le modalità indicate nel Regolamento organico

11 Funge da Segretario il Segretario generale.

Articolo 18 – Convocazione e validità delle assemblee nazionali

1. L'assemblea nazionale, sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Presidente della Federazione o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, mediante avviso di convocazione spedito con lettera raccomandata telegramma, posta elettronica o altro mezzo purchè consenta la verifica della trasmissione e della ricezione della convocazione agli aventi diritto al voto almeno venti giorni prima della data stabilita

2. L'assemblea nazionale, salvo quanto previsto per le modificazioni statutarie e per lo scioglimento della Fibis, è valida in prima convocazione con la presenza di partecipanti che rappresentino il 50% più uno degli aventi diritto di voto, in seconda convocazione, successiva di un'ora, qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto intervenuti in assemblea.

Articolo 19 – COMPETENZE DELLA ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA

1 L'assemblea nazionale in seduta ordinaria:

- a) approva i bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio Federale che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio e del mandato per il quale sono stati approvati
- b) elegge con votazioni separate e successive: il Presidente della Federazione; i consiglieri federali in rappresentanza degli atleti; i consiglieri federali in rappresentanza dei tecnici; i consiglieri federali di specialità e quelli in rappresentanza degli affiliati; il Presidente del Collegio dei revisori dei conti; i componenti del Collegio dei Revisori dei conti nel numero di sua spettanza
- c) conferisce cariche "ad honorem"
- d) delibera su tutti gli altri argomenti all'ordine del giorno

Articolo 20 – COMPETENZE DELLA ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA

1.L'Assemblea nazionale straordinaria:

- a) elegge, con votazioni separate e successive, nell'ipotesi di vacanza verificatasi prima della fine del mandato quadriennale, il Presidente della Federazione e l'intero Consiglio federale;
- b) elegge i singoli componenti del Consiglio federale e/o del Collegio dei revisori dei conti, qualora non sia stato possibile procedere all'integrazione degli stessi secondo quanto previsto dagli Articoli 32 e 36 del presente Statuto;
- c) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto federale da sottoporre, per l'approvazione, alla Giunta Nazionale del C.O.N.I.;
- d) delibera sullo scioglimento della Federazione;
- e) delibera su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.

2. L'Assemblea straordinaria può essere convocata nella stessa data e sede dell'Assemblea ordinaria, fatte salve le modalità e le procedure richieste dal presente Statuto.

Articolo 21 – PARTECIPAZIONE alla ASSEMBLEA e DIRITTO di VOTO

1. Partecipano inoltre, senza diritto al voto, il Presidente della F.I.Bi.S., i membri del Consiglio federale, il Collegio dei revisori dei conti, gli Organi nazionali e periferici e il Segretario generale.
2. Possono assistere eventuali altri soggetti che il Presidente o il Consiglio federale ritenessero opportuno invitare.
3. Per attività sportiva stabilita dai programmi federali deve intendersi la partecipazione a qualsivoglia campionato e/o gare individuali e/o a squadre iscritte nei calendari ufficiali della Federazione.
4. La F.I.Bi.S. è titolare del controllo diretto sulla regolarità delle suddette manifestazioni e sulla effettiva partecipazione degli affiliati alle stesse, senza che vi siano state rinunce, sia pure parziali, durante il loro svolgimento.
5. Per acquisire il diritto di voto può essere sufficiente anche la sola partecipazione a gare e/o campionati indetti a livello provinciale.

Articolo 22 – COMMISSIONE VERIFICA POTERI

1. La Commissione verifica poteri è presieduta dal Presidente della Commissione di giustizia e disciplina o dal Presidente della Commissione di appello federale.
2. La composizione e i poteri della Commissione verifica poteri sono disciplinati dal Regolamento organico.
3. I candidati alle cariche federali non possono far parte della Commissione verifica poteri e della Commissione scrutinio.

Articolo 23 – MODALITA' DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L'Assemblea nazionale, sia ordinaria sia straordinaria, delibera validamente con la metà più uno dei voti presenti o rappresentati in assemblea, salvo che per l'ipotesi di scioglimento della F.I.Bi.S. e per modifiche dello Statuto.
2. Le votazioni si svolgono, se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, per alzata di mano e controprova, per appello nominale o a scheda segreta se richiesto da almeno 1/3 (un terzo) degli affiliati, atleti e tecnici.
3. Tutte le elezioni devono avvenire mediante votazione per scheda segreta, secondo le modalità previste dal Regolamento organico, fatta eccezione per l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea nazionale (composto dal Presidente dell'Assemblea, da un Vicepresidente, dal Segretario della F.I.Bi.S. o da chi ne fa le veci e dalla Commissione di scrutinio), che può essere eletto per acclamazione all'unanimità.
4. La votazione per acclamazione è ammessa anche per il conferimento delle cariche "ad honorem".

Articolo 24 – MODIFICHE dello STATUTO

1. Le proposte di modifica dello Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio federale da almeno la metà più 1 (uno) degli affiliati, atleti e tecnici aventi diritto di voto.
2. Il Consiglio federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 (sessanta) giorni l'Assemblea nazionale straordinaria che dovrà tenersi nei successivi 30 (trenta) giorni.
3. Il Consiglio federale può indire l'Assemblea nazionale straordinaria per l'esame e la deliberazione su propria proposta di modifica allo Statuto.
4. Il Consiglio Federale, nell'indire l'Assemblea nazionale straordinaria, sia su propria iniziativa sia su richiesta degli aventi diritto al voto, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello Statuto.
5. L'Assemblea Nazionale Straordinaria per le modifiche allo Statuto è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto (affiliati atleti e tecnici) e in seconda convocazione è valida con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
6. Per l'approvazione delle proposte di modifica allo Statuto, sono necessari i 2/3 (due terzi) dei voti dei partecipanti all'Assemblea.
7. Le modifiche allo Statuto entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.

Articolo 25 – SCIoglimento della F.I.Bi.S.

1. Nell'ipotesi di scioglimento della F.I.Bi.S. si applicano le disposizioni dell'art.21 c.c.

Articolo 26 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI A CARICHE ELETTIVE NELLE ASSEMBLEE

1. Le candidature alla carica di Consigliere Federale, Regionale o Provinciale devono essere presentate singolarmente dieci giorni prima dell'assemblea presso le segreterie degli Organi per i quali si concorre sottoscritte da un numero di aventi diritto al voto (affiliati ,atleti e tecnici) appartenenti alla rispettiva categoria per la quale il candidato si presenta, non inferiore a 6 (sei) per le elezioni a cariche nazionali, non inferiore a 3 (tre) per le elezioni a cariche regionali e 1 (uno) per le elezioni e cariche provinciali. Chi si candida quale consigliere in quota affiliati, non può candidarsi in quota atleti o tecnici
Non è ammessa la candidatura a più di una carica federale nella stessa assemblea.
2. La candidatura alla carica di Presidente Federale deve essere sottoscritta da almeno 10 affiliati aventi diritto al voto, 6 atleti e 6 tecnici, per il Presidente Regionale almeno 4 per ogni categoria e per il Presidente provinciale almeno 3 per categoria
3. Ogni candidato deve sottoscrivere la candidatura in segno di accettazione
4. Ogni avente diritto al voto, può presentare un numero di candidature non superiore alle persone da eleggere per ciascuna elezione.

5. Possono candidarsi gli Atleti e i Tecnici in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni nelle rispettive categorie negli ultimi 10 anni prima di quello di svolgimento dell'assemblea
6 Gli Ufficiali di gara che presentano la candidatura a cariche elettive centrali o periferiche si intendono automaticamente e temporaneamente sospesi dall'attività.

7 Per la sola elezione dei componenti del Consiglio federale i rappresentanti degli affiliati, dei tecnici e degli atleti votano esclusivamente per i candidati della propria categoria

8. Il Presidente federale è eletto con la metà più uno dei voti presenti o rappresentati in Assemblea. Tale maggioranza è richiesta anche nell'ipotesi di ballottaggio, in caso di parità tra i candidati che ottengano il maggior numero di voti .

Ove il candidato alla Presidenza abbia già svolto due mandati consecutivi quale Presidente della fibis potrà essere rieletto per il terzo mandato solo con la maggioranza del 55% dei voti validamente espressi in assemblea. Detto quorum per l'elezione al terzo mandato non si applica se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Nel caso il Presidente uscente, candidato al terzo mandato consecutivo, raggiunga una maggioranza inferiore al 55%, sarà convocata una nuova Assemblea Straordinaria per le elezioni del Presidente, alla quale il suddetto non potrà candidarsi.

Il computo dei mandati di cui al precedente comma si effettua a decorrere dal mandato che ha inizio a seguito delle elezioni del consiglio Federale da tenersi entro il 31.03.2005.

9. Nella votazione per il Consiglio si può indicare sulla scheda un numero di nomi inferiore di una unità al numero dei Consiglieri da eleggere, ad eccezione dell'ipotesi in cui ci sia da eleggere un solo candidato ; sono nulle le schede che contengono esclusivamente nomi di persone non candidate o nomi di candidati in numero superiore al massimo ammissibile; se la scheda contiene promiscuamente nomi di persone non candidate e di candidati, e questi ultimi non sono superiori al numero massimo di voti da esprimere, sono validi i voti espressi per i candidati e nulli gli altri; formata la graduatoria di tutti i candidati che hanno riportato voti, risultano eletti quelli che si trovano in graduatoria dal primo posto fino al posto corrispondente al numero di Consiglieri da eleggere.

Sono eletti consiglieri federali coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito della propria categoria di appartenenza.

10. Per la votazione del Presidente non si può esprimere più di una preferenza

11. In tutte le elezioni in cui due candidati riportino un uguale numero di voti, la graduatoria è stabilita mediante ballottaggio

Art. 27 – Il PRESIDENTE della FEDERAZIONE

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della F.I.Bi.S. e ne firma gli atti; è inoltre responsabile, unitamente al Consiglio federale, nei confronti del C.O.N.I. e dell'Assemblea nazionale del funzionamento generale della Federazione.

2. Ha facoltà di partecipare a qualunque riunione degli altri Organi della Federazione, con esclusione di quelli di giustizia e di controllo.

3. Convoca e presiede il Consiglio federale e il Consiglio di presidenza, previa formulazione dell'ordine del giorno, e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate.

4. Invita, di volta in volta, alle riunioni del Consiglio federale, Dirigenti, tesserati e ogni altra persona, anche estranea alla Federazione, la cui presenza sia ritenuta necessaria.

5. Convoca altresì l'Assemblea generale, ordinaria o straordinaria, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto.

6. Nei casi di estrema urgenza può adottare i provvedimenti necessari a evitare pregiudizio alla F.I.Bi.S., con l'obbligo di sottoporli a ratifica del Consiglio federale, nella sua prima riunione, nel corso della quale il Consiglio stesso dovrà accertare la sussistenza dei presupposti tali da legittimare l'intervento.

7 In caso di estrema necessità può convocare, con telegramma, fax o e-mail, l'Assemblea straordinaria non elettiva 15 (quindici) giorni prima della data fissata, invece di 20 (venti) giorni, dando contemporaneamente notizia degli argomenti all'ordine del giorno, oltretutto del giorno, ora e luogo.

8 Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente Vicario.

9 Nel caso di dimissioni del Presidente, il Presidente ed il Consiglio Federale decadono immediatamente. Quest'ultimo resterà in prorogatio unitamente al Presidente, o in caso di dichiarata impossibilità di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente, fino all'Assemblea elettiva straordinaria, da convocarsi entro sessanta giorni dall'evento e da tenersi nei successivi trenta.

10. Nell'ipotesi in cui si dimetta anche il Vicepresidente vicario subentrerà l'altro Vicepresidente.

11. Il Presidente della F.I.Bi.S. può concedere grazia purché risulti scontata la metà della sanzione irrogata.

12. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno 5 (cinque) anni dall'adozione della sanzione definitiva.

13. Il Presidente federale, su parere conforme del Consiglio federale, può proporre all'approvazione dell'Assemblea nazionale l'attribuzione di cariche onorarie

Articolo 28 – Il CONSIGLIO FEDERALE

1. Il Consiglio Federale è composto dal Presidente eletto da tutti gli aventi diritto al voto (Presidenti, rappresentanti degli atleti e rappresentanti dei Tecnici) e da 15 membri.

2. I 15 Consiglieri sono eletti :

- a) in numero di 4 (quattro) dagli affiliati delle singole Sezioni in rappresentanza paritetica ;
- b) in numero di 6 (sei) da tutti gli affiliati partecipanti all'Assemblea Nazionale ;
- c) in numero di 3 (tre) dai rappresentanti degli Atleti ;
- d) in numero di 2 (due) dai rappresentanti dei Tecnici .

3. I rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici sono eletti nell'ambito delle rispettive categorie.

4. La F.I.Bi.S. assicura forme di equa rappresentanza fra atleti e atlete.

5. Il Consiglio Federale elegge, nella sua prima riunione, a scrutinio segreto e a maggioranza di voti, fra i propri membri, due Vicepresidenti, uno dei quali con funzioni vicarie.

6. Partecipano alle riunioni del Consiglio Federale i Responsabili Nazionali di sezione con funzioni consuntive senza diritto al voto.

7. Salvo in casi di decadenza anticipata, previsti dallo Statuto, il Consiglio Federale dura in carica per l'intero quadriennio olimpico

Articolo 29 – CONVOCAZIONE del CONSIGLIO FEDERALE VALIDITA' delle DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio federale si riunisce:
 - a) quando il Presidente federale lo ritenga opportuno;
 - b) quando ne venga avanzata esplicita richiesta da almeno nove componenti.
2. Alle riunioni del Consiglio federale devono essere invitati a partecipare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Possono altresì essere ammessi, in qualità di esperti e senza diritto di voto, tutti coloro che il Consiglio o il Presidente riconoscano particolarmente qualificati e utili alle esigenze dell'attività federale.
4. Il Consiglio federale deve riunirsi almeno 4 (quattro) volte nel corso dell'anno ed è validamente costituito quando siano presenti 8 consiglieri incluso il Presidente.
5. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta. Il voto non è delegabile.
6. Funge da segretario il Segretario della F.I.Bi.S.

Articolo 30 – COMPETENZA del CONSIGLIO FEDERALE

1. Il Consiglio federale è l'organo di gestione e amministrazione della federazione, dirige ed amministra l'attività federale, predispone i programmi in conformità alle direttive del Cio, del Coni e della propria assemblea nazionale e ne cura l'attuazione per perseguire i fini istituzionali

2 In particolare

- a) realizza i fini istituzionali
- b) amministra i fondi che sono a disposizione della fibis
- c) delibera ed approva il bilancio preventivo entro il 30 novembre di ciascun anno e il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura di esercizio sociale e li trasmette alla Giunta Nazionale del CONI per l'approvazione, corredati dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti.
- d) delibera tutti i regolamenti federali e le loro successive modificazioni e trasmette alla giunta Nazionale del Coni per la loro approvazione ai fini sportivi i regolamenti attuativi dello statuto, i regolamenti di giustizia sportiva e antidoping
- e) nomina i Responsabili nazionali di Sezione (R.N.S.)
- f) vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;
- g) ratifica i provvedimenti assunti d'urgenza dal Presidente o dal Consiglio di presidenza, valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione;
- h) delibera, se delegato dal Coni, il riconoscimento ai fini sportivi degli affiliati e sulle domande di affiliazione delle società e associazioni sportive.

i)delibera sulle richieste di fusione e di incorporazione inoltrate secondo le procedure previste nel Regolamento organico;

l)emana le disposizioni di attuazione del tesseramento;

m)delibera gli importi di tutte le quote e tasse federali;

o)determina le dotazioni finanziarie degli organi periferici per assolvere i loro compiti e funzioni;

p)designa i membri onorari da proporre all'Assemblea nazionale;

q)delibera l'ordine del giorno dell'Assemblea nazionale, salvi i casi di richiesta di convocazione da parte degli aventi diritto di voto;

r)esercita il controllo di legittimità sulle deliberazioni assunte dalle Assemblee regionali e provinciali per le elezioni dei componenti dei propri organi direttivi;

s)provvede, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento, allo scioglimento dei Comitati regionali e provinciali, nominando in sostituzione un Commissario, il quale, nei sessanta giorni provvede alla convocazione dell'Assemblea elettiva da tenersi nei trenta giorni successivi per la ricostituzione degli organi;

t)nomina, nei casi previsti, i Delegati regionali e, sentito il parere del Comitato regionale di competenza, i delegati provinciali, provvedendo, altresì, alla loro revoca, in caso di mancato funzionamento dei medesimi;

u)nomina le Commissioni, i Commissari, i Comitati;

v)disciplina, indirizza e sviluppa la preparazione tecnica federale, anche attraverso l'eventuale nomina di allenatori nazionali;

z)nomina, per un quadriennio olimpico, con esclusione di revoca anticipata, i componenti degli organi di giustizia;

az)concede l'amnistia e l'indulto prefissando i limiti del provvedimento;

bz)elegge, nel suo seno, due Vicepresidenti e tre componenti del Consiglio di presidenza, garantendo la presenza di atleti e di tecnici;

cz)può delegare al Presidente della Federazione l'esercizio di poteri determinati, purché non concernenti materie di sua competenza esclusiva;

dz)è l'unico organo competente a fornire l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto e dei Regolamenti.

3 Il Consiglio federale delibera, infine, su quant'altro non previsto nel presente articolo purché siano sempre rispettati i principi generali ispiratori dello Statuto e le disposizioni delle altre norme a carattere regolamentare.

Articolo 31 – DECADENZA del CONSIGLIO FEDERALE

1. In tutti i casi di decadenza del Consiglio federale deve essere garantita la continuità della gestione federale.
2. Le ipotesi di decadenza del consiglio Federale sono le seguenti:
 - a) dimissioni del Presidente: decadenza immediata del Presidente e del consiglio Federale. Quest'ultimo resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al vicepresidente vicario fino all'espletamento dell'Assemblea nazionale, che deve essere convocata entro sessanta giorni ed aver luogo al massimo nei successivi trenta, per il rinnovo di tutte le cariche
 - b) impedimento definitivo o cessazione dalla carica, per qualsiasi altro motivo, del Presidente: decadenza immediata del Presidente e dell'intero Consiglio federale; resta in carica il Vicepresidente vicario (o, in assenza, l'altro Vicepresidente) per la sola ordinaria amministrazione fino all'espletamento, per il rinnovo di tutte le cariche, dell'Assemblea nazionale che deve essere convocata e tenuta negli stessi termini previsti sub a);
 - c) dimissioni contemporanee della maggioranza dei Consiglieri federali: decadenza immediata dell'intero Consiglio federale e del Presidente, il quale ultimo resta in carica per la sola ordinaria amministrazione fino all'espletamento, per il rinnovo di tutte le cariche, dell'Assemblea nazionale che deve essere convocata e tenuta negli stessi termini previsti sub a);
 - d) vacanza, per dimissioni o per qualsiasi altro motivo, non contemporanea nell'arco del quadriennio, della maggioranza dei Consiglieri federali, esclusi dal cumulo quelli di volta in volta sostituiti elettivamente dall'Assemblea: decadenza immediata dell'intero Consiglio federale, ma non del Presidente, che da solo resta in carica per la sola ordinaria amministrazione fino all'espletamento, per il rinnovo delle altre cariche, dell'Assemblea nazionale che deve essere convocata e tenuta negli stessi termini previsti sub a);
3. Le dimissioni che determinano la decadenza del Consiglio federale, o di qualunque altro organo federale, sono irrevocabili.

Articolo 32 – INTEGRAZIONE del CONSIGLIO FEDERALE

1. In caso di vacanze dei membri del Consiglio federale, in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'intero Organo, lo stesso provvede a integrarsi effettuando le sostituzioni con coloro che, nelle ultime elezioni, seguivano gli eletti nella graduatoria dei voti e avevano riportato almeno la metà dei voti attribuiti all'ultimo eletto.
2. Nell'ipotesi in cui l'integrazione immediata non fosse possibile per qualsiasi motivo, si dovrà procedere all'integrazione stessa come segue:
 - a) ove non sia compromessa la funzionalità dell'Organo, in occasione della prima Assemblea utile che verrà tenuta dalla Federazione dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima;
 - b) ove l'Assemblea utile sia stata di recente celebrata e sia compromessa la regolare funzionalità dell'Organo, dovrà essere obbligatoriamente celebrata un'Assemblea straordinaria entro 90 (novanta) giorni dall'evento che ha compromesso detta funzionalità.

Articolo 33 – Il CONSIGLIO di PRESIDENZA

1. Il Consiglio di presidenza è costituito dal Presidente, dai due Vicepresidenti e da tre membri del Consiglio federale eletti nel proprio ambito.

2. Dovranno far parte del Consiglio di Presidenza almeno un rappresentante per ciascuna categoria (affiliati, atleti e tecnici).

3. Funge da segretario il Segretario generale senza diritto di voto.

4. Il Consiglio di presidenza delibera sulle materie non rimesse alla competenza esclusiva di altri Organi. A esso sono demandati:

a) il disbrigo degli affari correnti;

b) i provvedimenti di urgente attuazione che dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio federale nella sua prima riunione.

5. Per la validità delle deliberazioni da assumersi a maggioranza semplice, devono essere presenti almeno 3 (tre) membri, compreso il Presidente della Federazione o, in sua assenza, il Vicepresidente vicario. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

6. Alle riunioni del Consiglio di presidenza possono essere invitati, dal Presidente federale, Dirigenti e altre persone senza diritto al voto.

Articolo 34 – Il COLLEGIO dei REVISORI dei CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto dal Presidente, da quattro componenti effettivi e da tre supplenti.

2. Dura in carica quattro anni coincidenti con il quadriennio olimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio federale. I suoi componenti sono eletti o nominati come segue:

a) il Presidente, due componenti effettivi e due componenti supplenti sono eletti dall'Assemblea nazionale;

b) due componenti effettivi ed un componente supplente sono nominati dal C.O.N.I.

3 Il Presidente del Collegio è eletto, in tale sua specifica qualità da tutte e tre le componenti.

4 Il Presidente ed i componenti elettivi del Collegio devono essere scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori dei Conti o all'Albo dei Dottori e Ragionieri Commercialisti..

5 Il Presidente viene eletto con votazione separata rispetto a quella degli altri componenti del Collegio.

6 In relazione al numero dei voti conseguiti, i primi due maggiormente suffragati assumono la carica di membri effettivi; il terzo ed il quarto quella di membri supplenti. In caso di parità di voti, precede in graduatoria il più anziano di carica e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

Articolo 35 – COMPITI del COLLEGIO dei REVISORI dei CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei conti esercita le proprie funzioni di verifica, controllo, anche di natura contabile, ed impulso secondo le norme che disciplinano l'esercizio dell'attività dei Collegi sindacali.

2. Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di:

c) controllare la gestione amministrativa di tutti gli organi della Federazione;

d) accertare la regolare tenuta della contabilità della F.I.B.I.S.;

e) verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;

f) redigere una relazione al bilancio preventivo ed al bilancio di esercizio nonché alle proposte di variazione del bilancio stesso;

- g) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.
3. Il Collegio dei revisori dei conti è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei revisori e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il collegio si riunisce su convocazione del Presidente e redige un verbale della riunione sottoscritto dagli intervenuti.
4. I Revisori dei conti effettivi possono compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli organi e presso le strutture periferiche della F.I.B.I.S. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico di organi della Federazione o di suoi singoli componenti, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza
5. Sono cause di decadenza dalla carica di revisore dei conti:
- la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica;
 - la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a due riunioni del Collegio dei Revisori dei conti nel corso dell'esercizio sociale;
 - la mancata presenza, senza giustificato motivo, alle assemblee o durante un esercizio sociale a due adunanze consecutive del Consiglio federale e del Consiglio di presidenza.;
 - la cancellazione o la sospensione dal ruolo o dal Registro dei Revisori dei Conti o dall'Albo dei Dottori e Ragionieri Commercialisti.

ARTICOLO 36 – SOSTITUZIONI

1. Le ipotesi di sostituzioni e decadenza del collegio dei revisori dei conti sono disciplinate dalle disposizioni del codice civile.

2. Se con i supplenti non si riesce a ricostituire il Collegio, deve essere indetta l'Assemblea nazionale per l'integrazione del Collegio, negli stessi termini previsti per la decadenza del Consiglio federale.

SEZ.II – ORGANI TECNICI FEDERALI

Articolo 37 – I RESPONSABILI NAZIONALI di SEZIONE (R.N.S.)

1. L'attività federale si esplica attraverso le seguenti Sezioni:

Sezione BOCLETTE – Sezione CARAMBOLA – Sezione POOL/SNOOKER – Sezione STECCA

2. I Responsabili nazionali di Sezione sono nominati dal Consiglio federale e durano in carica un anno.

3. I Responsabili nazionali di Sezione, nei limiti dei compiti loro attribuiti, provvedono a elaborare i programmi di attività e i regolamenti tecnici da sottoporre a deliberazione del Consiglio federale.

4. I Responsabili Nazionali di Sezione devono predisporre annualmente un piano di spese previste per il funzionamento delle Sezioni, un rendiconto dei contributi erogati a tal fine dal Consiglio federale, secondo le norme previste dal Regolamento organico e dal Regolamento di contabilità e amministrazione.

5. L'attività finanziaria delle Sezioni è soggetta all'approvazione del Consiglio federale e si svolge sotto il diretto controllo di quest'ultimo.

6. Per il conseguimento dei fini istituzionali federali sono costituite, in seno a ogni Sezione, le Commissioni tecnico – sportive nominate dal Consiglio federale su proposta del Responsabile nazionale di Sezione.

7. I Responsabili nazionali di Sezione propongono al Consiglio federale la deliberazione del Regolamento tecnico di gioco e le modifiche dello stesso.

8. I Responsabili nazionali di Sezione propongono al Consiglio federale la nomina di Commissari periferici, ove ne ricorra la necessità.

9. Il Responsabile nazionale di Sezione propone al Consiglio federale la nomina di un Responsabile nazionale degli Ufficiali di gara, che entrerà a far parte della Commissione federale Ufficiali di gara.

Sez. III – ORGANI PERIFERICI

Articolo 38 – L’ASSEMBLEA REGIONALE

1. L’assemblea regionale è costituita dai presidenti degli affiliati, aventi diritto di voto.

L’assemblea regionale elettiva svolta al termine del quadriennio olimpico deve prevedere la partecipazione anche degli atleti e dei tecnici aventi diritto al voto per l’elezione dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici delegati a partecipare all’Assemblea Nazionale Elettiva. I suddetti rappresentanti saranno votati esclusivamente dagli appartenenti alle rispettive categorie ai sensi dell’art. 13 commi 2, 3 e 4 del presente Statuto. Gli atleti e i tecnici aventi diritto al voto sono quelli appartenenti a csb aventi diritto al voto ed eletti dagli atleti e dai tecnici del proprio csb.

2. L’assemblea è indetta dal Comitato regionale ed è convocata dal Presidente a mezzo avviso spedito per raccomandata, telegramma, posta elettronica o altro mezzo purchè consenta la verifica della trasmissione e della ricezione della convocazione, almeno 20 giorni prima del giorno dell’effettuazione, indirizzato a tutti gli affiliati, ai tecnici e agli atleti aventi diritto al voto, che si considerano a tutti gli effetti domiciliati presso la società di appartenenza. La convocazione deve indicare luogo, data, orario ed ordine del giorno dell’Assemblea e i voti attribuiti agli aventi diritto al voto. Copia della convocazione sarà pubblicata anche sul sito ufficiale della Federazione

3. L’assemblea regionale ordinaria deve svolgersi al termine del quadriennio olimpico per il rinnovo delle cariche e deve essere svolta almeno quarantacinque giorni prima dell’assemblea nazionale elettiva.

3 bis I legali rappresentanti degli affiliati, oltre che i propri dirigenti, possono delegare per la partecipazione diretta ai lavori dell’Assemblea i Presidenti di affiliati della medesima regione di appartenenza, od in loro assenza i dirigenti in carica che li sostituiscono. Ciascun Presidente o suo delegato può essere portatore, oltre alla propria di:

- 1 (una) delega oltre le 20 (venti) associazioni e società votanti;
- 2 (due) deleghe oltre le 50 (cinquanta) associazioni e società votanti;
- 3 (tre) deleghe oltre le 100 (cento) associazioni e società votanti;
- 4 (quattro) deleghe oltre le 200 (duecento) associazioni e società votanti;
- 5 (cinque) deleghe oltre le 400 (quattrocento) associazioni e società votanti;
- 6 (sei) deleghe oltre le 800 (ottocento) associazioni e società votanti;

4. L'Assemblea regionale ordinaria elegge, con votazioni separate e successive:
- e) il Presidente del Comitato regionale;
 - f) cinque consiglieri eletti dagli affiliati, inclusi i membri paritetici del Consiglio Regionale (massimo quattro) , in rappresentanza di ogni sezione sportiva presente sul territorio;
 - g) un rappresentante dei tecnici e due rappresentanti degli atleti che parteciperanno alle assemblee nazionali
 - h) vota la relazione tecnico-morale e finanziaria del Comitato regionale predisposta dal Comitato medesimo;
 - i) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

5 .La composizione della Commissione Verifica Poteri è deliberata dal Consiglio Regionale unitamente all'indizione dell'Assemblea e con le modalità contenute nel Regolamento Organico. La Commissione Scrutinio è nominata dall'Assemblea. Non possono far parte di dette Commissioni i candidati alle cariche elettorali.

6. I Consiglieri, su proposta del Presidente, eleggono nel loro seno un Vicepresidente, nella loro prima riunione

7. L'Assemblea regionale in sessione straordinaria deve essere indetta a seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più 1 (uno) degli affiliati aventi diritto al voto, appartenenti alla Regione, ovvero quando ne faccia richiesta la metà più 1 (uno) dei componenti il Comitato stesso.

8. L'Assemblea Regionale straordinaria, oltre a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, provvede, in caso di decadenza anticipata del Comitato regionale, a ricostituire l'intero Organo o a eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo a norma degli articoli 31 e 32.

9 Per quanto non previsto dal presente articolo e dai precedenti, l'Assemblea Regionale è regolata, per analogia, dalle norme fissate per l'Assemblea Nazionale e per la partecipazione dei Rappresentanti alla stessa.

10. I membri del Consiglio federale, i consiglieri e i Presidenti dei Comitati regionali, i Presidenti dei Comitati provinciali nonché i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare Società né direttamente né per delega.

Articolo 39 – Il PRESIDENTE del COMITATO REGIONALE

1 Il Presidente del Comitato regionale è eletto dall'Assemblea regionale, regolarmente costituita e con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente della F.I.Bi.S.

2. Rappresenta la F.I.Bi.S. ai soli fini sportivi nel territorio di competenza, svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente federale, in quanto compatibili ed è responsabile, unitamente al Comitato regionale, del funzionamento del Comitato medesimo nei confronti dell'Assemblea regionale e del Consiglio federale.

3. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio regionale e, nei casi e nei termini stabiliti dal presente Statuto, convoca l'Assemblea regionale.

4. Il Presidente del Comitato regionale può invitare alle riunioni del Comitato regionale i Presidenti o Delegati provinciali o altre persone di cui ritenga utile la presenza.

5. Il Presidente del Comitato regionale controlla e coordina l'attività dei Comitati provinciali determinandone gli indirizzi, in conformità alle disposizioni della Federazione.

6. Nell'ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente e nei casi di dimissioni dello stesso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente della F.I.Bi.S.

Articolo 40 – Il COMITATO REGIONALE

1. E' retto da un Consiglio composto così come previsto dall'art. 38 quarto comma lettere a,b,c, d.

2. Il Comitato regionale deve essere costituito qualora nella Regione siano presenti almeno 10 (dieci) affiliati con diritto di voto.

3. Nella Regione Trentino – Alto Adige, rispettivamente nelle Province di Trento e Bolzano e nella Valle d'Aosta vengono costituiti Organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre Regioni, agli Organi periferici a livello regionale.

4. Il Comitato regionale applica e fa applicare tutte le norme e le direttive emanate dagli Organi centrali, con la collaborazione dei Comitati provinciali.

5. Il Consiglio regionale:

a) delibera l'ordine del giorno delle Assemblee regionali, salvo i casi di richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria.

b) predispone i rendiconti trimestrali dei contributi erogati dal Consiglio federale da sottoporre all'approvazione di quest'ultimo, secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità e amministrazione.

c) predispone la relazione tecnico – morale e finanziaria annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea regionale.

Articolo 41 – Il DELEGATO REGIONALE

1. Nelle Regioni ove non sia costituito il Comitato regionale per assenza del numero di affiliati previsto dal precedente articolo 40, il Consiglio federale nomina un Delegato regionale con lo specifico mandato di addivenire alla costituzione del Comitato regionale secondo quanto previsto dallo Statuto.

2. Sino alla costituzione del Comitato regionale svolge funzioni di promozione e svolgimento delle attività federali in ambito regionale.

3. Ha l'obbligo di inviare, ogni 6 mesi, alla Federazione, una relazione sullo sviluppo organizzativo regionale, al fine di consentire al Consiglio federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.

4. L'incarico è quadriennale..

Articolo 42 – L'ASSEMBLEA PROVINCIALE

1. Ove sia costituito o confermato il Comitato Provinciale, l'assemblea provinciale è formata dai legali rappresentanti degli affiliati aventi diritto di voto o dai loro delegati, purché dirigenti in carica dello stesso affiliato con sede nel territorio provinciale
2. E' indetta dal Consiglio provinciale ed è convocata dal Presidente.
3. L'Assemblea provinciale ordinaria si riunisce almeno 45 (quarantacinque) giorni prima dell'Assemblea nazionale elettiva, per il rinnovo delle cariche provinciali
4. L'Assemblea provinciale ordinaria elegge, con votazioni separate e successive:
 - a) il Presidente provinciale;
 - b) cinque consiglieri eletti dagli affiliati inclusi i membri paritetici (massimo quattro) del Consiglio Provinciale in rappresentanza di ogni sezione sportiva presente sul territorio;
 - c) vota la relazione tecnico – morale e finanziaria del Comitato provinciale predisposta dal Comitato stesso;
 - d) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
5. L'Assemblea provinciale straordinaria, oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, provvede, in caso di decadenza anticipata del Comitato provinciale, a ricostituire l'intero Organo o a eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo, a norma degli articoli 31 e 32.
- 6 . L'Assemblea provinciale straordinaria deve essere convocata ogni volta che lo ritengano opportuno:
 - a) il Presidente della Federazione;
 - b) la metà più 1 uno dei membri del Consiglio provinciale;
 - c) la metà più 1 (uno) degli affiliati aventi diritto al voto;
7. In ogni caso la convocazione deve essere richiesta per iscritto e con le relative motivazioni.
8. Nell'Assemblea provinciale ordinaria elettiva è ammesso il rilascio ai Presidenti degli affiliati aventi diritto al voto e appartenenti alla stessa Provincia di una sola delega, purché il numero degli affiliati aventi diritto al voto nell'ambito della Provincia sia superiore a 20 (venti). La delega può essere rilasciata solo nell'ambito della rispettiva categoria.
9. I membri del Consiglio federale, i Consiglieri e i Presidenti dei Comitati regionali, nonché i Presidenti dei Comitati provinciali, non possono rappresentare società, né direttamente né per delega.
10. Per quanto non contemplato valgono, in quanto applicabili, le disposizioni in materia di Assemblee, contenute nel presente Statuto e nel Regolamento organico.

Articolo 43 – Il PRESIDENTE del COMITATO PROVINCIALE

1. Il Presidente del Comitato provinciale è eletto dall'Assemblea provinciale, regolarmente costituita e con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente della F.I.Bi.S.
2. Rappresenta la F.I.Bi.S. ai soli fini sportivi, nel territorio di competenza ed è responsabile, unitamente al Comitato provinciale, del funzionamento del Comitato medesimo, nei confronti dell'Assemblea provinciale, del Comitato regionale e del Consiglio federale.

3. Convoca e presiede le riunioni del Comitato provinciale e, nei casi e nei termini stabiliti convoca l'Assemblea provinciale.
4. Il Presidente del Comitato provinciale può invitare alle riunioni del Comitato provinciale i Presidenti, Atleti e Tecnici degli affiliati della Provincia o altre persone di cui ritenga utile la presenza.
5. Nell'ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente e nei casi di dimissioni dello stesso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente della F.I.Bi.S.
6. Il Presidente del Comitato provinciale deve orientare l'attività del Comitato nell'interesse della Federazione favorendo lo sviluppo delle quattro specialità.
7. Il Presidente del Comitato provinciale è sottoposto al controllo del Consiglio federale e deve programmare l'attività provinciale in collaborazione e sotto il controllo e il coordinamento del Presidente del Comitato regionale.

Articolo 44 – Il COMITATO PROVINCIALE

- 1 E' retto da un Consiglio composto così come previsto dall' art. 41
2. Il Consiglio provinciale potrà essere costituito qualora nella Provincia siano presenti almeno 10 (dieci) affiliati con diritto di voto.
3. Il Consiglio provinciale adotta in ogni caso le sue deliberazioni a maggioranza dei suoi componenti: in caso di parità decide il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.
4. Il Consiglio provinciale viene convocato possibilmente ogni mese, ma non meno di 1 (una) volta ogni 3 (tre) mesi, e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.
5. Per la validità della riunione è richiesta la presenza di almeno la metà più 1 (uno) dei componenti.
6. La convocazione del Consiglio provinciale può anche essere richiesta dalla metà più 1 (uno) dei componenti lo stesso, che ne facciano motivata richiesta al Presidente.
7. Il Consiglio Provinciale:
 - a) delibera la convocazione dell'Assemblea provinciale prevista dall'articolo 41, salvo i casi relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea provinciale straordinaria
8. Predisporre la relazione tecnico – morale e finanziaria annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea provinciale.
9. Per la decadenza del Consiglio provinciale nonché per l'integrazione dello stesso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sancite nel presente Statuto per il Consiglio federale.
10. Le norme di carattere tecnico – organizzativo sono esplicitate nel Regolamento organico.

Articolo 45 – Il DELEGATO PROVINCIALE

1. Nelle Province ove non sia costituito il Comitato provinciale per assenza del numero di affiliati previsto dal precedente articolo 44 il Consiglio federale nomina un Delegato provinciale con lo specifico mandato di addivenire alla costituzione del Comitato provinciale secondo quanto previsto dallo Statuto.
2. Sino alla costituzione del Comitato svolge funzioni di promozione e svolgimento delle attività federali in ambito provinciale.
3. Ha l'obbligo di inviare ogni 6 (sei) mesi, alla Federazione, una relazione sullo sviluppo organizzativo provinciale, al fine di consentire al Consiglio federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.
4. L'incarico è quadriennale.

SEZ. IV – ORGANI di GIUSTIZIA

Articolo 46 – PRINCIPI INFORMATORI della GIUSTIZIA FEDERALE

1. La Giustizia federale è amministrata in base al “Regolamento di giustizia” deliberato dal Consiglio federale secondo i principi dello Statuto e sottoposto all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I.
2. La giustizia sportiva, seguendo i principi del processo penale, deve assicurare il rispetto dei principi dell'ordinamento sportivo, cui lo Stato riconosce autonomia, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale e salvi i casi di effettiva rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo. Le controversie devono essere discusse in pubblica udienza. La giustizia sportiva deve essere rapida. A tal fine tutti i termini processuali devono essere limitati al massimo (90 giorni), pur nel rispetto del diritto alla difesa. Le decisioni devono essere motivate, anche se succintamente e contro quelle di primo grado deve essere sempre garantita l'impugnabilità dinanzi a diverso Organo di Giustizia. Su richiesta della Procura, è consentita l'emanazione da parte del giudice di primo grado di provvedimenti cautelari. Tali provvedimenti, tuttavia, non possono protrarsi per più di sessanta giorni. Essi possono essere revocati o modificati dal giudice prima della conclusione del dibattimento. Contro gli stessi è ammesso reclamo al giudice dell'impugnazione.
3. Il fine di ottenere il rispetto delle norme statutarie e regolamentari federali, di assicurare la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del “fair play” (gioco leale), nonché la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo e a qualsiasi scorretto comportamento morale e civile durante lo svolgimento dell'attività sportiva di rilevanza federale, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione e alla corruzione sono garantiti con l'istituzione di specifici organi di giustizia sportiva aventi competenza su tutto il territorio nazionale, nel rispetto del principio del doppio grado di giurisdizione, del diritto di difesa, della facoltà di ricasazione del giudice nei casi previsti dal Regolamento di Giustizia, nonché della possibilità di una revisione della sentenza nel caso di sopravvenienza di fatti nuovi, non emersi né prevedibili al momento della sentenza definitiva. Deve, inoltre, essere garantita la possibilità di impugnazione di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari.
4. Ferma restando la competenza del Tribunale Arbitrale dello sport, a norma del codice WADA, in materia di doping, i due gradi di giustizia sportiva federale devono concludersi

entro 90 giorni dal deferimento della Procura antidoping del CONI. Esperiti i gradi di giustizia sportiva federale è possibile ricorrere al giudice di ultima istanza di cui all'art. 13 dello Statuto del Coni.

5. Le decisioni di primo grado sono immediatamente esecutive, salva la facoltà per il Giudice d'Appello di sospendere, su istanza di parte, in presenza di gravi motivi, in tutto o in parte, l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della decisione impugnata.
6. Tutti gli Organi di giustizia, anche se nominati dal Consiglio federale, godono di piena e completa autonomia e non sono soggetti a decadenza nel caso in cui la stessa si verifichi per il Consiglio federale.
7. I componenti degli Organi di Giustizia della F.I.BIS devono essere laureati in giurisprudenza e sono nominati dal Consiglio Federale, durano in carica 4 anni, in coincidenza con il quadriennio olimpico. Il loro mandato quadriennale è rinnovabile per non più di due volte.
Le Norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, alle Procure Federali.

Articolo 47 – La COMMISSIONE d'APPELLO FEDERALE

1. La Commissione d'appello federale è composta da 3 (tre) membri effettivi, di cui 1 (uno) con funzioni di Presidente, e 2 (due) supplenti, tutti nominati dal Consiglio federale all'inizio del quadriennio olimpico, secondo le procedure del Regolamento di Giustizia.
2. La Commissione d'appello federale giudica collegialmente in ultima istanza, sugli appelli avverso le decisioni della Commissione di giustizia e disciplina, nei casi e con le modalità previste dal Regolamento di giustizia stesso, il quale dovrà, altresì, stabilire il funzionamento dell'Organo e le relative procedure da seguire.
3. La Commissione d'Appello federale è competente per la concessione della riabilitazione.
4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di 3 (tre) membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti e in caso di parità si applica il principio del "favor rei"
5. I membri della Commissione durano in carica l'intero quadriennio olimpico.

Articolo 48 – La COMMISSIONE di GIUSTIZIA e DISCIPLINA

1. La Commissione di giustizia e disciplina è composta da un Presidente, da 2 (due) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti.
2. Essi vengono nominati dal Consiglio federale all'inizio del quadriennio olimpico secondo le procedure del Regolamento di giustizia.
3. La Commissione giudica in primo grado sulle denunce presentate nei confronti dei Dirigenti di Sezione, dei Dirigenti periferici, degli Ufficiali di gara e dei Tesserati in genere.
4. La Commissione giudica altresì in primo grado sulle denunce presentate per violazioni disciplinari in occasione di manifestazioni a carattere nazionale.
5. La Commissione giudica in secondo grado sui ricorsi avverso le sentenze del Giudice unico sportivo regionale.
6. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di 3 (tre) membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti e in caso di parità prevale il principio del "favor rei".

7. I membri della Commissione durano in carica l'intero quadriennio olimpico

Articolo 49 – Il GIUDICE UNICO SPORTIVO REGIONALE (G.U.S.R.)

1. Il G. U. S. R. viene nominato unitamente a un supplente dal Consiglio federale e ha sede presso ogni Comitato regionale.

2. Esso dura in carica il quadriennio olimpico.

3. Il G. U. S. R. decide in prima istanza sui reclami ad esso proposti in materia di violazione alle norme tecnico – sportive.

4. Il G. U. S. R. giudica in primo grado sulle denunce presentate per infrazioni disciplinari in occasione di manifestazioni a carattere regionale e provinciale.

5. I provvedimenti del G. U. S. R. sono appellabili davanti alla Commissione di giustizia e disciplina.

Articolo 50 – Il PROCURATORE FEDERALE

1. Al Procuratore federale sono attribuite le funzioni inquirenti e requirenti davanti a tutti gli Organi di giustizia federale.

2. In particolare il Procuratore federale, su denuncia degli interessati, tramite la Segreteria federale, o d'ufficio qualora sia venuto a conoscenza di violazioni disciplinari, compie indagini preliminari a conclusione delle quali, o formula il capo d'imputazione con il conseguente esercizio dell'azione disciplinare, oppure provvede all'archiviazione in caso di manifesta infondatezza della notizia di violazione per l'inidoneità degli elementi raccolti a sostenere l'accusa in giudizio. Sono fatte salve le funzioni attribuite alla Procura del Coni per le violazioni delle norme in tema di doping.

3. Il Procuratore federale, inoltre, può ricorrere alla Commissione di giustizia e disciplina e alla Commissione d'appello federale avverso le decisioni adottate rispettivamente dal Giudice unico sportivo regionale e dalla Commissione di giustizia e disciplina.

4. E' nominato dal Consiglio federale su designazione del Presidente federale e dura in carica l'intero quadriennio olimpico.

5. Può avvalersi di due sostituti e di eventuali collaboratori nominati anch'essi, su sua indicazione, dal Consiglio federale.

6. Il Procuratore federale non può essere ricusato per alcun motivo ma ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza. Il Procuratore federale astenuto è sostituito dal Sostituto Procuratore federale.

Articolo 51 - RIABILITAZIONE

1. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna

2. E' concessa dal Giudice di Appello quando siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.

SEZ. V – ALTRI ORGANISMI

Articolo 52 – La SEGRETERIA FEDERALE

1. La F.I.Bi.S. si avvale di una Segreteria federale, retta dal Segretario generale che agisce nell'autonomia conferitagli dal Regolamento organico del C.O.N.I. medesimo e dalla vigente legislazione in materia, nei limiti da essa derivanti.
2. Il Segretario generale ha il compito di coordinare e dirigere gli uffici che compongono la Segreteria federale, il cui personale dipende gerarchicamente dal Segretario stesso, che assume la responsabilità del funzionamento e dell'efficienza degli uffici.
3. Il Segretario generale assiste, nella qualifica, alle riunioni delle Assemblee nazionali, del Consiglio federale e del Consiglio di presidenza e ne redige i verbali; ha altresì facoltà di assistere a tutte le riunioni degli organi e delle Commissioni federali, con esclusione di quelli di giustizia e di controllo, a meno che non vi debba intervenire su richiesta dei rispettivi Presidenti, per ragioni di ufficio.
4. In caso di assenza o impedimento, il Segretario può delegare il dipendente più alto in grado.

Articolo 53 – NOMINA delle COMMISSIONI FEDERALI

1. Il Consiglio federale, con propria delibera, può sempre e comunque conferire incarichi e costituire Commissioni Federali stabilendone la composizione, i compiti e la durata per il migliore raggiungimento dei fini istituzionali.

Articolo 54 – COMMISSIONE per la PROMOZIONE del SETTORE GIOVANILE

1. Il Consiglio federale istituisce la Commissione per la promozione del settore giovanile con carattere permanente.
2. La commissione è composta da tre membri. I compiti e le competenze della commissione sono regolati dal regolamento organico.

Articolo 55 – COMMISSIONE FEDERALE UFFICIALI di GARA

1. La Commissione federale Ufficiali di gara (C.F.U.G.) viene nominata dal Consiglio federale ed è composta da un Presidente, indicato dal Consiglio federale, e da 4 (quattro) componenti, indicati dai Responsabili nazionali delle quattro Sezioni tecniche.
2. I compiti e le competenze della C.F.U.G. sono disciplinati dal Regolamento organico e dai regolamenti di settore.

TITOLO IV CARICHE FEDERALI

Articolo 56 – REQUISITI di ELEGGIBILITA'

1. Sono eleggibili alle cariche federali soltanto coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano cittadini italiani e abbiano raggiunto la maggiore età;
- b) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno;
- c) non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salva la riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte di Federazioni sportive nazionali delle discipline associate, degli enti di promozione sportiva, del Coni o di organismi sportivi internazionali riconosciuti
- d) Siano tesserati regolarmente alla F.I.Bi.S. al momento del deposito della candidatura presso la Federazione
- e) non siano dirigenti di azienda con incarichi direttivi, Presidenti o membri del consiglio di amministrazione, presidente del collegio sindacale, amministratore delegato, direttore generale, direttore generale aggiunto o reggente, esercitate nelle società, imprese, od industrie la cui attività consiste principalmente nell'esecuzione di lavori, servizi o nella prestazione di forniture a favore della F.I.Bi.S., dei suoi organi interni o degli affiliati alla stessa F.I.Bi.S. nonché non siano persone che, direttamente o per interposta persona, esercitano di fatto la direzione di una delle società, aziende o industrie sopra descritte

2. Sono ineleggibili tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale collegata all'attività della F.I.Bi.S.

3. Il requisito di cui al punto d) non è richiesto per i componenti il Collegio dei revisori dei conti e gli Organi di giustizia.

4. Sono ineleggibili tutti coloro che abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

5. Sono ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il Coni, le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate o contro altri organismi riconosciuti dal Coni stesso

6 La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, di anche uno solo dei requisiti elencati ai precedenti commi , o il venir meno nel corso del mandato, comporta l'immediata decadenza dalle cariche.

Articolo 57 – INCOMPATIBILITA'

1. La qualifica di componente gli Organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e periferica della stessa Federazione.

2. Le cariche di Presidente federale, di componente il Collegio dei revisori dei conti e di membro degli Organi di giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale, centrale e periferica nell'ambito della stessa Federazione.

3. Le qualifiche di Presidente e Consigliere federale sono altresì incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in Organismi riconosciuti dal CONI..

4. Sono inoltre incompatibili con le cariche federali e con le cariche sociali, le qualifiche di ufficiali di gara, qualora i detti soggetti siano in attività di servizio continuativa. La qualifica di ufficiale di gara è incompatibile con la qualifica di tecnico

5. La qualifica di Presidente del Comitato provinciale è incompatibile con quella di Presidente del Comitato regionale.

6. Chiunque venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto a optare per l'una o per l'altra delle cariche federali assunte entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

7. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazioni di permanente conflitto di interessi per ragioni economiche con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati.

8. qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri

Articolo 58 – DURATA delle CARICHE

1. Le cariche federali assunte per elezione hanno durata massima di 4 (quattro) anni cessano, comunque, allo scadere del quadriennio olimpico anche nei casi di nuovi eletti infraquadriennali per ricostituire totalmente o parzialmente gli Organi di cui fanno parte.

2 Tutti i componenti degli organi federali sono rieleggibili nelle rispettive cariche, fatto salvo quanto previsto dal presente statuto per il Presidente Federale e per i componenti degli organi di giustizia

TITOLO V

PATRIMONIO e GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 59 – PATRIMONIO

1. Il patrimonio della F.I.Bi.S. è costituito da:

- a) Immobilizzazioni, distinte tra immateriali, materiali e finanziarie;
- b) Attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
- c) Patrimonio netto;
- d) Debiti e fondi.

2. Tutti i beni del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio dell'anno, tenuto dalla Segreteria federale e debitamente vistato dal Collegio dei revisori dei conti.

Articolo 60 – ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario della F.I.Bi.S. coincide con l'anno solare.

2. La gestione della F.I.Bi.S. spetta al Consiglio Federale ed è disciplinata da apposito regolamento di amministrazione e contabilità.
3. Il bilancio preventivo e le relative variazioni sono approvate del Consiglio Federale con cadenza annuale .
4. entro quindici giorni dall'approvazione da parte del Consiglio Federale devono essere trasmessi alla Giunta nazionale del Coni il bilancio di esercizio e le relazioni del collegio dei revisori dei conti con dettagliata indicazione dell'utilizzazione dei contributi ricevuti dal Coni.

TITOLO VI NORME GENERALI

Articolo 61 – VINCOLO di GIUSTIZIA

1. I provvedimenti adottati dagli organi della F.i.Bi.S. hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento sportivo nei confronti di tutti gli affiliati ed i tesserati.
2. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art. 2 del decreto Legge del 19 agosto 2003, n.220, convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n.280. Nelle materie predette è possibile, ai sensi dell'art.12, comma 8, dello Statuto del CONI, il ricorso solo all'arbitrato irrituale. Si impegnano altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art.806 e ss. del Codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali e nella competenza esclusiva del giudice amministrativo, nei modi e nei termini fissati dal Regolamento di Giustizia.
3. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Articolo 62 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA e COLLEGIO ARBITRALE

1. Gli affiliati e i tesserati esplicitamente riconoscono e accettano di rimettere a un giudizio arbitrale definitivo e inappellabile la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad Arbitri ai sensi del C.P.C. che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa e che non rientrino nella competenza normale degli Organi di giustizia nei modi e nei termini fissati dal Regolamento di giustizia.
2. Il Collegio arbitrale è costituito dal Presidente del Collegio stesso e da 2 (due) membri; questi ultimi, nominati da ciascuno delle due parti, provvedono alla designazione del Presidente.
3. In difetto di accordo, la nomina è demandata alla Commissione di Giustizia e Disciplina.
4. La Commissione di Giustizia e Disciplina deve provvedere, se necessario, alla designazione dell'arbitro di parte.
5. Gli Arbitri, quali amichevoli compositori come espressamente convenuto e accettato, giudicano inappellabilmente secondo le modalità previste dal Regolamento di giustizia.
6. Il lodo deve essere emesso entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione deve essere depositato, entro 15 (quindici) giorni dalla sua sottoscrizione da parte

degli Arbitri, presso la Segreteria della F.I.Bi.S. che ne dovrà dare, altresì, tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

Articolo 63 - CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT

1. Le controversie che contrappongono la F.I.Bi.S. a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, istituita presso il CONI, a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla federazione, o, comunque, si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della Giustizia federale, con esclusione delle controversie di natura tecnico disciplinare che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni e di quelle in materia di doping.
2. Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte ad un tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport.
3. Qualora non sia stata raggiunta la conciliazione, la controversia può essere sottoposta ad un procedimento arbitrale presso la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport.
4. Il procedimento è disciplinato dal Regolamento di Conciliazione ed arbitrato deliberato dal Consiglio nazionale del CONI.
5. Restano escluse dalla competenza della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport tutte le controversie tra i soggetti affiliati o tesserati per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali nell'ambito della F.I.Bi.S.

Articolo 64 – DISPOSIZIONI di ATTUAZIONE

1. Le disposizioni di attuazione del presente Statuto e le norme attinenti al funzionamento della Federazione e alla pratica dello sport del Biliardo sono dettate dal Regolamento organico e dai Regolamenti federali deliberati dal Consiglio federale.

2 I predetti regolamenti devono conformarsi , al pari dello Statuto, ai principi fondamentali e non contenere norme in contrasto con le direttive emanate dal C.O.N.I. medesimo

Articolo 65 - DISPOSIZIONE FINALE

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte dei competenti organi di legge.